

# **CAMERA PENALE DI LUCCA**

"Leonardo Lapasin Zorzit"

**Aderente all'Unione delle Camere Penali**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Al Presidente della Corte  
di Appello di FIRENZE

Ai Dirigenti degli Uffici  
Giudiziari di LUCCA

**Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 17 e 18 DICEMBRE 2018.**

La Camera Penale di Lucca in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 30 novembre 2018,

## **in ossequio**

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

## **comunica**

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di due (2) giorni e si terrà dal 17 al 18 dicembre 2018;

# **CAMERA PENALE DI LUCCA**

“Leonardo Lapasin Zorzi”

**Aderente all’Unione delle Camere Penali**



*Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane*

la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane in data 30 novembre 2018, attiene alla approvazione del Disegno di Legge in materia di “*Misure di contrasto dei reati contro la P.A.*”. In particolare l'emendamento presentato per la modifica e sostanziale soppressione dell'Istituto della prescrizione dei reati è stato approvato, per di più in modo dichiaratamente indipendente da una eventuale riforma dei tempi del processo penale contrariamente annunciato dal Ministro On. Bonafede, senza alcuna modifica di merito, dunque senza nessun recepimento e nessuna considerazione delle ragioni e dei contenuti delle diverse audizioni disposte dell’Avvocatura, della Magistratura e dell’Accademia, le quali dunque sono state svolte per mera apparenza formale, e con il preciso fine di non recepire nulla di quelle pur unanimi e demolitorie analisi critiche puntualmente rappresentate. Come se ciò non bastasse, è stata resa pubblica la calendarizzazione della discussione di un siffatto disegno di legge nell’aula del Senato ed eventualmente in terza lettura alla Camera in modo da vederne l’approvazione entro e non oltre il 22 dicembre 2018, con ciò rendendosi palese la volontà del legislatore di approvarlo senza prestare alcun ascolto e tenere nella benché minima considerazione il coro unanime di allarme e di riprovazione della comunità dei giuristi italiani;

è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)

# **CAMERA PENALE DI LUCCA**

"Leonardo Lapasin Zorzi"

**Aderente all'Unione delle Camere Penali**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;  
tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;  
l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;  
sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Si allega delibera UCPI.

Lucca, li 04 dicembre 2018

Per il Presidente Avv. Eros Baldini

Il Segretario

Avv. Micaela Bosi Picchiotti